

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 29 dicembre 2017


SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 62/L

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.



3
Naz

legge 24 Dicembre 2019 n. 205

29-12-2017

Supplemento ordinario n. 62/L alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 302

dell'esercizio della vendita diretta è consentito" sono inserite le seguenti: "vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché".

500. Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite « Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile », nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a favore del *Milan Center for Food Law and Policy*.

501. Per il potenziamento delle azioni di promozione del Made in Italy agroalimentare all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: « pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, » sono inserite le seguenti: « nonché a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e a 3 milioni di euro per l'anno 2020, ».

502. Con il termine « enoturismo » si intendono tutte le attività di conoscenza del vino esplesate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito delle cantine.

503. Allo svolgimento dell'attività enoturistica si applicano le disposizioni fiscali di cui all'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. Il regime forfettario dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge n. 413 del 1991 si applica solo per i produttori agricoli di cui agli articoli 295 e seguenti della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.

504. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica.

505. L'attività enoturistica è esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in conformità alle normative regionali, sulla base dei requisiti e degli standard disciplinati dal decreto di cui al comma 504.

506. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio di ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, ai sensi

dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui.

507. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi urgenti diretti a fronteggiare le emergenze nel settore avicolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per l'emergenza avicola, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per le seguenti finalità:

a) interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a favore delle imprese agricole operanti nel settore avicolo che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, la cui attività è limitata o impedita dalle prescrizioni sanitarie adottate per impedire la diffusione della malattia;

b) rafforzamento del sistema di sorveglianza e prevenzione dell'influenza aviaria.


508. Il Fondo di cui al comma 507 è finanziato, per la finalità di cui alla lettera a), mediante riduzione di 5 milioni di euro per l'anno 2018 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499; per la finalità di cui alla lettera b), nella misura di 10 milioni di euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

509. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di attuazione, le modalità di accesso al Fondo, nonché le priorità di intervento che devono tener conto della densità degli allevamenti avicoli sul territorio.

510. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le parole: « e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano fino ad un numero massimo di 250 capi » sono sostituite dalle seguenti: « e alle aziende avicole a carattere non commerciale che allevano un numero di capi superiore a 50 ».

511. Al fine di promuovere l'apicoltura quale strumento di tutela della biodiversità e dell'ecosistema e di integrazione di reddito nelle aree montane, i proventi dell'apicoltura condotta da apicoltori con meno di 20 alveari e ricadenti nei comuni classificati montani non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

512. Le risorse destinate dai Patti per lo sviluppo stipulati con gli enti territoriali al finanziamento, mediante



2. La Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali l'American Bureau of Shipping abbia preso accordi.

3. In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'American Bureau of Shipping sono vincolate al sistema di qualità dell'organismo stesso.

Art. 9.

Responsabilità

1. L'American Bureau of Shipping è direttamente responsabile dell'attività svolta ai sensi del presente decreto, secondo le norme dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 10.

Durata e cessazione dell'Accordo

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 1 e dall'art. 6, commi 7 e 8, l'autorizzazione ha durata di quattro anni a partire dalla data del presente decreto. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega all'American Bureau of Shipping delle attività autorizzate di cui all'art. 2, comma 1, in base alle esigenze della propria flotta.

2. Ai fini del rinnovo dell'autorizzazione l'American Bureau of Shipping, almeno sei mesi prima della scadenza dell'autorizzazione in vigore, presenta apposita domanda di rinnovo con le stesse modalità previste dalla nota n. 6453 del 23 aprile 2012 citata in premessa, relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione.

Art. 11.

Interpretazione

1. Il presente decreto è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano, ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, alla legge 5 giugno 1962, n. 616 e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2019

Il direttore generale: COLETTA

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 12 marzo 2019.

Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 1, commi da 502 a 505 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto, in particolare, il comma 504, a mente del quale con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le linee guida e gli indirizzi in merito ai requisiti ed agli standard minimi di qualità con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante: «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;


Considerato che ai sensi dell'art. 1, del citato decreto-legge n. 86/2018 le materie afferenti il turismo sono state trasferite dal Ministero dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Considerata l'importanza delle origini e delle potenzialità del turismo del vino, come fenomeno culturale ed economico capace di offrire diverse opportunità vantaggiose per la crescita del Paese;

Considerata l'importanza della valorizzazione delle aree ad alta vocazione vitivinicola e delle produzioni vitivinicole del territorio;

Ritenuto opportuno, al fine di qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato e di promuovere l'enoturismo quale forma di turismo dotata di specifica identità e di garantire la valorizzazione delle produzioni vitivinicole del territorio, adottare le presenti linee guida ed indirizzi relativamente ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica;

Acquisita in data 7 marzo 2019 l'intesa in sede Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;



Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce indirizzi e linee guida in merito ai requisiti e agli *standard* minimi di qualità, con particolare riferimento alle produzioni vitivinicole del territorio, per l'esercizio dell'attività enoturistica, ai sensi dell'art. 1, comma 504 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020».

2. L'attività enoturistica, di cui all'art. 1, comma 502 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è considerata attività agricola connessa ai sensi del terzo comma dell'art. 2135 del codice civile ove svolta dall'imprenditore agricolo, singolo o associato, di cui al medesimo art. 2135 del codice civile.

3. Coerentemente con la definizione di «enoturismo» di cui all'art. 1, comma 502, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono considerate attività enoturistiche, ai fini del presente decreto, tutte le attività formative ed informative rivolte alle produzioni vitivinicole del territorio e alla conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (DOP, IGP) nel cui areale si svolge l'attività, quali, a titolo esemplificativo, le visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda, alle cantine, le visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere; le iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica; le attività di degustazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, da intendersi quali prodotti agro-alimentari freddi preparati dall'azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo e aventi i requisiti e gli *standard* di cui all'art. 2, commi 1 e 2.

Art. 2.

Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell'attività enoturistica.

1. Fermi i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente, si prevedono i seguenti requisiti e *standard* di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

1) *apertura settimanale* o anche stagionale di un minimo di tre giorni, all'interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;

2) *strumenti di prenotazione* delle visite, preferibilmente informatici;

3) *cartello* da affiggere all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;

4) *sito o pagina web aziendale*;

5) *indicazione dei parcheggi* in azienda o nelle vicinanze;

6) *materiale informativo sull'azienda* e sui suoi prodotti stampato in almeno tre lingue, compreso l'italiano;

7) esposizione e distribuzione del *materiale informativo sulla zona di produzione*, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle *attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche* del territorio in cui è svolta l'attività enoturistica;

8) *ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati* per l'accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall'operatore enoturistico;

9) *personale addetto dotato di competenza e formazione*, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell'azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell'azienda ed i collaboratori esterni;

10) *l'attività di degustazione del vino all'interno delle cantine* deve essere effettuata con *calici in vetro* o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;

11) *svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione* da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:


a) titolare dell'azienda o familiari coadiuvanti;

b) dipendenti dell'azienda;

c) collaboratori esterni.

2. L'abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con *prodotti agroalimentari freddi preparati dall'azienda stessa*, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della regione in cui è svolta l'attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell'elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della regione in cui è svolta l'attività enoturistica. Dall'attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

3. Le *regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano* possono promuovere autonomamente, o in collaborazione con le organizzazioni più rappresentative dei settori vitivinicolo e agroalimentare, e con gli enti preposti o abilitati, la *formazione teorico-pratica* per le aziende e per gli addetti, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli *standard* minimi di cui al presente decreto e di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi offerti. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in collaborazione con i comuni che ricevono la Segnalazione certificata di inizio attività, possono altresì istituire, provvedendo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, *elenchi regionali degli operatori* che svolgono attività enoturistiche.



4. Ferma l'applicazione delle disposizioni previste dalla normativa vigente, le regioni definiscono le funzioni di vigilanza, di controllo e sanzionatorie sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto.

5. Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l'attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.

Art. 3.

Logo

1. Il Ministero con apposito decreto può ~~istituire~~ un logo identificativo per l'indicazione facoltativa dell'enoturismo di cui potranno beneficiare i soggetti che svolgono l'attività enoturistica.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 12 marzo 2019

Il Ministro: CENTINAIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2019
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 244

19A02460

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 21 marzo 2019.

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

Visto, in particolare l'art. 3, comma 7, dello stesso decreto che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, determini, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ed i soggetti interessati, l'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, recante determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale, integrato con successivi decreti ministeriali 23 dicembre 2002, 27 febbraio 2009, 16 novembre 2009, 26 aprile 2010, 22 dicembre 2010, 8 agosto 2014 e 28 dicembre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete nazionale di trasmissione;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 20 aprile 2005, modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 15 dicembre 2010, che attribuisce alla società Terna S.p.a. la concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2017 di approvazione dei Piani decennali di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale degli anni 2013, 2014 e 2015;

Visto lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN, relativo all'anno 2016, predisposto dal gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.a.;

Visto lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN, relativo all'anno 2017, predisposto dal gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.a.;

Visto lo schema di Piano decennale di sviluppo della RTN, relativo all'anno 2018, predisposto dal gestore del sistema elettrico nazionale Terna S.p.a.;


Viste le note n. TE/P2016/0006186 del 3 novembre 2016 e n. TE/P2012/0000034 del 4 gennaio 2017, con le quali la società Terna S.p.a., ha chiesto alla società Enel produzione S.p.a. l'assenso in merito all'avvio del processo di acquisizione nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale rispettivamente delle linee a 60 kV «Biferno (BN) - Matese (CE)» e «Suio - Montelungo (CE)» e della Stazione elettrica a 132 kV Demonte (CN), attualmente nella titolarità di tale società;

Viste le note n. 0040378 del 9 dicembre 2016 e n. 3725 del 30 gennaio 2017, con le quali la società Enel produzione S.p.a. ha manifestato il proprio assenso in merito alle suddette acquisizioni;

Vista altresì la nota n. TE/P2016/0006185 del 3 novembre 2016, con la quale Terna S.p.a. ha chiesto alla società IREN S.p.a. l'assenso in merito all'avvio del processo di acquisizione nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale delle stazioni elettriche a 150 kV di Bussento (SA) e Tanagro (SA), attualmente nella titolarità di tale società;

Vista la nota n. IE003718-2016-P/AI250 del 16 novembre 2016, con la quale la società IREN S.p.a. ha manifestato il proprio assenso in merito alla suddetta acquisizione;

Vista altresì la nota n. TE/P2016/0005683 del 6 ottobre 2016, con la quale Terna S.p.a. ha chiesto alla società Enel distribuzione S.p.a. (ora e-distribuzione S.p.a.) l'assenso in merito all'avvio del processo di acquisizione nell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale della stazione di smistamento a 132 kV di Vaiano Valle (MI), attualmente nella titolarità di tale società;





REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA
PESCA MEDITERRANEA

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il decreto del Presidente della Regione siciliana 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;
- VISTO il D.P. n. 777/area 1^/S.G. del 15 novembre 2023 con il quale l'on. Luca Rosario Luigi Sammartino è stato nominato assessore regionale con preposizione all'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- VISTO l'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
- VISTA l'intesa intervenuta in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, in data 7 marzo 2019;
- VISTO il decreto 12 marzo 2019 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica";
- RITENUTO di dover disciplinare, per quanto di competenza della Regione, le modalità applicative della richiamata disciplina statale, con particolare riferimento a quanto previsto del citato decreto ministeriale 12 marzo 2019;

DECRETA

- Art.1** Trovano applicazione, per le attività di enoturismo di cui all'articolo 1, commi da 502 a 505, della legge 27 dicembre 2019, le previsioni di cui al decreto 12 marzo 2019 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- Art.2** Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione e/o di fattoria didattica e/o di agriturismo e multifunzionalità, ove intraprendano attività enoturistica, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni regionali nelle relative materie;
- Art.3** L'avvio e la cessazione delle attività di enoturismo è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al Comune presso cui le strutture sono ubicate;
- Art.4** Ferma restando la vigente normativa in materia di requisiti, controlli e sanzioni in materia igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza, i Comuni possono in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e la conformità delle condizioni di esercizio delle strutture ai requisiti e standard di servizio di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 12 marzo 2019;

- Art.5** Fatti salvi i casi di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, i Comuni che ricevono le segnalazioni certificate trasmettono copia delle stesse al dipartimento regionale dell'agricoltura per l'inserimento o l'aggiornamento delle strutture nell'elenco regionale delle attività di enoturismo;
- Art.6** Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale dell'agricoltura è adottato il modello di segnalazione certificata di cui all'articolo 4 e sono definite le modalità per la ricezione delle comunicazioni di cui all'articolo 5 e per l'aggiornamento dell'elenco regionale delle attività di enoturismo che sarà pubblicato sul sito web della Regione. Lo stesso decreto definisce le modalità per l'inserimento nell'elenco delle aziende di cui all'articolo 2 che comunichino lo svolgimento di attività di enoturismo;
- Art.7** L'Istituto regionale del vino e dell'olio, quale ente strumentale della Regione, realizzerà, nell'ambito delle risorse rinvenienti nel proprio bilancio e senza nuovi o maggiori per il bilancio della Regione, interventi di formazione teorico-pratica degli operatori e degli addetti delle aziende che intendano avviare attività di enoturismo, anche al fine di garantire il rispetto dei requisiti e degli standard minimi previsti dalla normativa statale di settore.
- Art.8** Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato ai sensi dell'articolo 68, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2014, n.21 , come sostituito dall'articolo 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015, n.9 ed integrato dall'articolo 1, comma 7, della legge regionale 7 agosto 2020, n.7, pena la nullità dell'atto.

Palermo, li 09 giugno 2023

L'ASSESSORE
Sammartino



LUCA ROSARIO LUIGI
SAMMARTINO
REGIONE SICILIANA
ASSESSORE REGIONALE
09.06.2023 11:16:47
GMT+00:00

del 12/02/2024

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E
DELLA PESCA MEDITERRANEA
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione;
VISTA la Legge Regionale 15/05/2000, n. 10;
VISTO il D.P. Reg. n. 444 del 13/02/2023 con cui è stato conferito al Dr. Dario Cartabellotta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, in esecuzione della delibera di Giunta n. 91 del 10 febbraio 2023;
VISTO il Decreto del Dirigente Generale n. 2122 del 17/05/2023 con cui è stato conferito al Dott. Bruno Lo Bianco l'incarico di Dirigente del Servizio III - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura, del Dipartimento regionale dell'Agricoltura;
VISTO l'art. 3 del Decreto Legislativo n. 228 del 18/5/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" recante disposizioni in materia di agriturismo;
VISTO l'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art 98 della legge regionale n. 9 del 07/05/2015, in cui, tra l'altro, è previsto l'obbligo della pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito della Regione Siciliana, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi, pena la nullità dell'atto;
VISTA la legge 27 dicembre 2017 n. 205 art 1 commi 502, 503, 504, e 505;
VISTO il decreto 12 marzo 2019 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro del turismo, recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica.";
VISTO il D.A. n. 29/GAB del 09/06/2023 di recepimento del suddetto decreto 26 gennaio 2022 recante "Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l'esercizio dell'attività enoturistica";
VISTO il decreto del Dirigente Generale n. 4885 del 11/10/2023 "Agriturismo, Diversificazione e Multifunzionalità dell'azienda agricola";
RITENUTO di dover dare seguito a quanto previsto dall'art 6 del D.A. n. 29/GAB del 09/06/2023;

D E C R E T A

Art. 1

In relazione alle premesse è adottato lo schema di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per l'esercizio dell'attività di Enoturismo, allegato A al presente decreto.

Art. 2

Le aziende agricole trasmetteranno al Dipartimento Agricoltura – Servizio 3 - Multifunzionalità e Diversificazione in Agricoltura, copia della SCIA, completa degli allegati, già inviata al Comune competente per territorio.

Art. 3

Le aziende agricole in possesso dei requisiti morali, professionali e standard minimi previsti nello schema di SCIA e nella relazione specifica, verranno inserite nell' "Elenco regionale delle aziende agricole che esercitano l'attività di Enoturismo"

Art. 4

Con successivo provvedimento verrà approvato il logo che utilizzeranno le aziende che svolgono l'attività di enoturismo.

Art. 5

Il presente provvedimento non è soggetto a registrazione e verrà pubblicato nel sito della Regione Siciliana come previsto dall'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, modificato dall'art. 98 legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 12/02/2024

Il Dirigente Generale

Dario Cartabellotta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3
comma 2 del D.Lgs n. 39/1993

COMUNE/ DI _____

SPORTELLO UNICO
PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI _____

**SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ENOTURISMO**

(Legge 27 dicembre 2017 n. 205, DM del 12/03/2019, D.A. 29/GAB del 09/06/2023)

Adottato con D.D.G. n. 452 del 12/02/2024

Il sottoscritto

Cognome _____ Nome _____

Codice Fiscale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Data di nascita ____ / ____ / ____ Cittadinanza _____ Sesso: M |__| F |__|

Luogo di nascita: Stato _____ Provincia _____ Comune _____

Residenza: Provincia _____ Comune _____

Via, Piazza, ecc. _____ N. _____ C.A.P. _____

Telefono (fisso e/o mobile): _____

in qualità di:

legale rappresentante dell'impresa agricola singola o associata esercente attività vitivinicola, che trasforma in proprio o che fa trasformare a terzi il proprio prodotto, denominata:

Codice fiscale/CUAA impresa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita IVA impresa (se diversa da C.F.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via/Piazza _____ n. _____ c.a.p. _____

Telefono (fisso e/o mobile) _____ Fax _____ p.e.c. _____

e-mail _____ sito web _____

Iscrizione alla Sezione Speciale imprese agricole del Registro Imprese

CCIAA di _____ N. REA _____

legale rappresentante dell'Impresa di trasformazione e commercializzazione
denominazione o ragione sociale _____

Codice fiscale/CUAA impresa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Partita IVA (se diversa da C.F.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

con sede nel Comune di _____ Provincia _____

Via/Piazza _____ n. _____ c.a.p. _____

Telefono (fisso o mobile) _____ Fax _____ p.e.c. _____

e-mail _____ sito web _____

CCIAA di _____ N. REA _____

- Ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni
- Ai sensi della Legge n. 205/2017 e del Decreto Ministeriale 12 marzo 2019
- Ai sensi del D.A. n. 29 del 09/06/2023

Consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci e di falsità in atti, così come stabilito dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, nonché di quanto previsto dall'articolo 75 del medesimo D.P.R. n. 445/2000

SEGNALA

l'avvio dell'attività enoturistica

per la prima volta

in **variazione** della SCIA presentata in data _____

a **seguito di subentro** nell'attività svolta da _____

a **titolo provvisorio** (solo nel caso di impresa familiare) a seguito di **DECESSO O DI IMPEDIMENTO IRREVERSIBILE**, avvenuto in data _____ del signor _____ di cui alla SCIA n. _____ del _____ svolta in Comune di _____ Località _____ Via _____ n. _____ Telefono (fisso o mobile) _____ p.e.c. _____ e-mail _____ sito web _____

avente insegna _____

comprendente la seguente tipologia di servizi:

Attività formative e informative:

in particolare:

Visite guidate ai vigneti di pertinenza dell'azienda

- a piedi
- in bici
- a cavallo
- Visite guidate alle cantine
- Visite nei luoghi di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite
- Viste nei luoghi della storia e della pratica dell'attività vitivinicola ed enologica in genere
- Iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell'ambito delle cantine e dei vigneti, ivi compresa la vendemmia didattica

Apertura:

- Annuale – Giorni di apertura settimanale: _____
- Stagionale: periodo _____ – Giorni di apertura settimanale: _____

Attività di degustazione

Apertura:

- Annuale – Giorni di apertura settimanale: _____
- Stagionale: periodo _____ – Giorni di apertura settimanale: _____

Attività di commercializzazione

Apertura:

- Annuale – Giorni di apertura settimanale: _____
- Stagionale: periodo _____ – Giorni di apertura settimanale: _____

Ai fini di cui sopra il sottoscritto, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- la presenza in azienda di personale qualificato tra il titolare, i soci dell'impresa, i familiari coadiuvanti, i dipendenti, i collaboratori esterni, dotato/i di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
 - Diploma di scuola media secondaria di secondo grado o laurea ad indirizzo agrario o attinente il settore di riferimento
 - Esperienza lavorativa almeno triennale svolta presso imprese vitivinicole

nella persona di:

Nome e Cognome C.F.:

Ruolo nell'impresa

Titolo posseduto

di presentare i seguenti requisiti e standard (minimi) di qualità:

- Sito o pagina web aziendale, almeno in tre lingue, compreso l'italiano, contenenti gli strumenti di prenotazione delle visite
- Presenza di un cartello all'ingresso dell'azienda che riporti i dati relativi all'accoglienza enoturistica, gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate
- Disponibilità di parcheggi in azienda o nelle vicinanze con adeguata indicazione
- Disponibilità di materiale informativo sull'azienda e sui suoi prodotti, in formato digitale o cartaceo in tre lingue compreso l'italiano
- Esposizione e distribuzione di materiale informativo, che può essere anche in formato digitale, sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia in ambito vitivinicolo e agroalimentare, sia in ambito artigianale e industriale, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l'attività
- Ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l'accoglienza e per la tipologia di attività svolta.

di utilizzare, per le attività enoturistiche di degustazione e/o commercializzazione, gli spazi esterni come indicati nella planimetria allegata nel rispetto delle normative igienico-sanitarie e di sicurezza degli alimenti.

di utilizzare, per le attività enoturistiche di degustazione e/o commercializzazione, il/i fabbricato/i o parte di essi, già censito/i all'Ufficio Catasto di _____

al foglio n. _____ particella n. _____ subalterno n. _____

al foglio n. _____ particella n. _____ subalterno n. _____

al foglio n. _____ particella n. _____ subalterno n. _____ ;

di essere in possesso, per il/i fabbricato/i sopra individuato/i, dell'agibilità ottenuta con provvedimento del _____ o con attestazione resa in data _____ prot. n. _____ ;

georeferenziazione dell'attività: (indicare le coordinate geografiche WGS84 - latitudine e longitudine in gradi e frazione di grado almeno fino alla sesta cifra decimale) _____ , _____ ;

che l'attività sarà svolta nel rispetto delle vigenti norme in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia e tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro e di sicurezza alimentare;

di essere in possesso delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della dichiarazione ed in particolare:

- di essere in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata in data _____ protocollo n. _____ , per:
 - scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - emissioni di rumore nell'esercizio dell'attività;

di essere esente dall'obbligo di acquisizione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

che in materia di prevenzione incendi:

- la struttura non è fra le attività soggette al controllo di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011;
- ha presentato in data _____ /presenta contestualmente alla presente la SCIA di cui al D.P.R. 151/2011;
- è in possesso del certificato n. del

che in materia di sicurezza alimentare

- l'azienda non svolge attività di trasformazione e/o somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari;
- l'azienda svolge attività di manipolazione e/o trasformazione e/o degustazione e/o vendita di prodotti alimentari e pertanto ha presentato in data _____ /presenta contestualmente alla presente la Notifica sanitaria ai sensi del Reg. (CE) 852/04;

di non aver riportato nell'ultimo quinquennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli

articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e di sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti da leggi speciali;

- di non essere sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità);
- di non essere stato dichiarato delinquente abituale;
- che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui al D.Lgs. 159/2011 (dichiarazione antimafia). In caso di società la dichiarazione deve essere resa da tutte le persone di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011;

oppure:

- di aver ottenuto la riabilitazione per le condanne sopraindicate;
- che sussistono tutti i presupposti e i requisiti prescritti dalle leggi vigenti per l'esercizio dell'attività

Di essere a conoscenza dell'obbligo:

- di esporre al pubblico la presente segnalazione certificata di inizio attività;
- di garantire che l'abbinamento di alimenti ai prodotti vitivinicoli aziendali deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi;
- di escludere dall'attività di degustazione le attività e gli alimenti che prefigurano un servizio di ristorazione;
- di mettere a disposizione degli ospiti un foglio illustrativo dei prodotti DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, IGT, dei prodotti tradizionali di cui al D.M. 350/1999, dei prodotti biologici, dei prodotti di montagna e dei prodotti a marchio QM offerti dall'azienda.

ALLEGA:

- Planimetria in scala 1:100 dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività con indicazione della specifica destinazione;
- QUADRO AUTOCERTIFICAZIONE (nei casi di società da parte dei soggetti di cui all'art. 85 del D.Lgs. 159/2011).
- Relazione dettagliata, contenente anche gli elementi sotto indicati, dell'azienda agricola e modalità di svolgimento delle visite aziendali:
 - Disponibilità di spazi e locali sufficienti per svolgere le azioni didattiche, di accoglienza e intrattenimento, anche in caso di sfavorevoli condizioni meteorologiche;
 - Disponibilità di attrezzature e strumenti per l'illustrazione e la dimostrazione dei processi produttivi e di gestione aziendale;
 - Dotazione di servizi igienici (di cui almeno uno accessibile ai disabili) e di lavabi con acqua potabile, sufficiente in rapporto alla capacità di accoglienza;
 - L'azienda deve essere facilmente raggiungibile da un pullman e, quindi, devono essere disponibili spazi di manovra adeguati, nonché idonee strade di accesso al centro aziendale;
 - Chiusura e segnalazione di locali o depositi di attrezzi e sostanze pericolosi, limitazioni di accesso a zone potenzialmente rischiose per i visitatori;
 - Le aree coltivate oggetto di visita devono essere facilmente raggiungibili con adeguata viabilità o sentieristica.
 - Devono essere assicurate la cura e la pulizia degli spazi esterni;
 - Disponibilità di attrezzature di primo soccorso efficaci e in buono stato di conservazione;
 - Copertura assicurativa dei gruppi di visitatori.

Inoltre il dichiarante:

- conferma, sotto la propria responsabilità, la sussistenza di tutti i requisiti e gli adempimenti di legge;
- dichiara, infine, di essere informato, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data _____

Firma del dichiarante _____

